

Delib.G.R. 27 settembre 2002, n. 1286 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia".

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 novembre 2002, n. 33.

La Giunta regionale

su proposta dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro

Premesso

- che la *legge regionale 22 aprile 2002, n. 10* si prefigge (art. 1) di agevolare "nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione (...) l'accesso alla scuola dell'infanzia di cui si riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico (...) anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari";

- che tali finalità sono perseguite (art. 2) con la concessione alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinserimento lavorativo ai sensi del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181* di un contributo finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia;

- che si demanda ad apposito atto regolamentare (art. 3) la definizione dell'ammontare, condizioni, modalità e criteri per l'accesso alle agevolazioni sopraindicate, tenendo conto delle seguenti priorità:
 1. favorire l'inserimento di bambini disabili o con difficoltà di adattamento e integrazione;
 2. favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio economico;
 3. favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio socioculturale determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori;

- che la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge si individua (art. 5 comma 1) nelle risorse stanziare nell'ambito del P.O.R. ob.3 Asse E (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro) e (art. 5 comma 2) per la quota di euro 600 mila in risorse regionali;

- che il presente regolamento attua il disposto dell'art. 3 della legge regionale ed ha la finalità di individuare requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle agevolazioni nel rispetto della ratio della legge stessa ed in armonia con i principi e le regole stabilite per l'utilizzazione delle risorse F.S.E. stanziare nell'ambito del P.O.R. ob.3 2000 - 2006;

- che pertanto il presente regolamento ha come riferimento da un lato i principi ispiratori della normativa comunitaria in tema di pari opportunità e politiche per il lavoro, dall'altro la missione del Fondo Sociale Ob.3;

- che pertanto il regolamento si pone in una precisa logica di conciliazione tra lavoro e vita familiare, di empowerment della condizione femminile e di mainstreaming in funzione delle pari opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dato atto che in determinati contesti ed a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico è in grado effettivamente di concorrere al rafforzamento della condizione personale della donna ed a favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro;

- che del resto la Relazione della Commissione COM (98) 302 def espressamente enumera titolo di esempio di politiche cui si addice particolarmente il mainstreaming:

- i Fondi strutturali;

- le politiche d'istruzione e formazione;

- il dialogo sociale;

- le politiche di rapporti esterni o di commercio esterno e di aiuto allo sviluppo.

- che a livello comunitario si sottolinea in tutte le sedi come la conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare sia in grado di incidere notevolmente sull'organizzazione del lavoro, l'evoluzione demografica, i sistemi di protezione sociale, la suddivisione delle responsabilità tra uomini e donne e l'adeguamento dei servizi pubblici e privati;

- che la relazione stessa mette in risalto tre tendenze che si profilano:
 1. la domanda crescente di servizi per i bambini in tenera età;
 2. l'aumento del numero di nuclei familiari composti da una sola persona (10% del totale);
 3. l'invecchiamento della popolazione che mette in luce nuove esigenze riguardanti gli anziani;
- che conseguentemente per rispondere a queste esigenze, gli attori locali e le istituzioni devono individuare azioni finalizzate adeguare l'offerta del servizio e rivedere il contributo degli uomini nelle attività di custodia;
- che peraltro la sentenza Marshall dell'11 novembre 1997 ha confermato la legalità delle azioni positive quando esse consentono un certo grado di elasticità nella loro applicazione (nessun automatismo);
- che il principio delle pari opportunità è definito, in sede comunitaria, come il superamento di tutte le forme di discriminazione e la promozione della parità tra uomini e donne in riferimento:
 - alle opportunità sul mercato del lavoro e nel trattamento sul lavoro;
 - al perseguimento dell'integrazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione professionale;
 - alla realizzazione di interventi volti a favorire l'attività imprenditoriale femminile;
 - alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale per uomini e donne;
 - alla partecipazione equilibrata nelle sedi decisionali;
- che il Programma Operativo regionale approvato con decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21 settembre 2000 fa proprie le indicazioni nazionali e internazionali a favore dello sviluppo delle politiche delle pari opportunità, assumendo la parità tra maschi e femmine quale impegno qualificante dell'Asse E e quale obiettivo trasversale di tutte le possibili iniziative attuate nell'ambito del Programma Operativo ed in particolare prevede tra gli obiettivi della misura E1

quello di *"Eliminare eventuali situazioni di discriminazione che possono penalizzare l'inserimento, il reinserimento, la permanenza delle donne nei posti di lavoro, e/o danneggiarne i processi di carriera"*;

- che nel Lazio l'occupazione femminile continua a registrare performance significativamente superiori rispetto a quelle maschili anche se tali indiscussi e indiscutibili risultati non sono ancora riusciti a colmare antichi squilibri e differenze; una graduatoria decrescente delle 103 province italiane secondo la variazione percentuale dell'occupazione femminile nel periodo 1999 - 2001 (Fonte Svimez) vede Latina al 26° posto con un valore del 13,0 per cento, Roma al 43° con il 9,2 per cento, Frosinone al 46° con l'8,8%, Viterbo all'85° con il 2,3%, Rieti al penultimo posto della graduatoria con un tasso negativo del - 6,9%;
- che tali squilibri sono essenzialmente motivati dalla circostanza che la donna continua a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le sue prospettive di carriera, i suoi redditi e la conciliazione della vita familiare con quella professionale;
- che il tasso di occupazione femminile diminuisce passando dalla condizione di persona sola a quella di donna con tre o più figli dal 63,7% al 29,7 % (fonte ISTAT rilevazione trimestrale 2001);
- che una delle principali ragioni della diminuzione è costituita dai vincoli che ostacolano l'accesso e la permanenza delle donne al mercato del lavoro (es. mancanza di strutture di assistenza per l'infanzia e gli anziani e carenza di servizi alla persona in generale; mancanza di servizi di orientamento, formazione e informazione rivolti alle donne; ecc.);
- che a fronte di 193.342 bambini e bambine residenti nel Lazio e di età compresa tra i 3 ed i sei anni (fonte ISTAT 2001), soltanto 80.322 hanno accesso alla scuola dell'infanzia statale;
- che tali dati indubbiamente evidenziano la necessità di misure finalizzate a colmare il divario tra la domanda e l'offerta di servizi;
- che a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico finalizzato all'acquisizione dei servizi stessi presso anche strutture private in possesso di specifici requisiti inerenti la qualità può costituire un concreto aiuto per il reinserimento e la permanenza della donna nel mercato del lavoro;

- che tuttavia soltanto la puntuale specificazione dei requisiti di accesso e la finalizzazione dell'intervento possono assicurare l'assenza di qualsiasi automatismo ed il rispetto della missione del fondo (contribuire ad accrescere l'occupabilità) ed in particolare dell'Asse E (accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del Lavoro);

- che a tal fine, tenuto conto delle priorità indicate nella legge regionale, si rende necessaria l'approvazione e l'attuazione di apposito avviso pubblico riservato alle donne in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati dal presente regolamento;

VISTI

- *La legge regionale 22 aprile 2002, n. 10* recante "interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia";

- La Relazione della Commissione COM (98) 302 def.;

- La decisione CE del febbraio 1998 con la quale è stata approvata dalla Commissione una relazione sull'applicazione della Raccomandazione relativa alla custodia dei figli;

- La sentenza Marshall dell'11 novembre 1997;

- Il IV Programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità (1996 - 2000);

- Il parere della Sezione CES 172 - 2000 in merito al "Seguito della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne";

- L'art. 117 del Trattato di Maastricht così come modificato dal trattato di Amsterdam;

- Il documento Agenda 2000;

- Il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000 - 2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;
- Il Programma Operativo regionale approvato con decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21 settembre 2000;
- Il Complemento di Programmazione del P.O.R. Ob.3 2000 - 2006 adottato dalla Regione Lazio con deliberazione dalla Giunta regionale n. 2577 del 19 dicembre 2000;

CONSIDERATO

- che la *legge regionale 22 aprile 2002, n. 10* si prefigge (art. 1) di agevolare "nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione (...) l'accesso alla scuola dell'infanzia di cui si riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico (...) anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari";
- che tali finalità sono perseguite (art. 2) con la concessione alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinserimento lavorativo ai sensi del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181* di un contributo finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia;
- che si demanda ad apposito atto regolamentare (art. 3) la definizione dell'ammontare, condizioni, modalità e criteri per l'accesso alle agevolazioni sopraindicate, tenendo conto di determinate priorità;
- che in seguito all'approvazione del regolamento si provvederà all'emanazione di apposito avviso pubblico;

- che la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge si individua (art. 5 comma 1) nelle risorse stanziare nell'ambito del P.O.R. ob.3 Asse E (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro) e (art. 5 comma 2) per la quota di euro 600 mila in risorse regionali;
- che pertanto il presente regolamento attua il disposto dell'art. 3 della predetta legge regionale ed ha la finalità di individuare requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle agevolazioni nel rispetto della ratio della legge stessa ed in armonia con i principi e le regole stabilite per l'utilizzazione delle risorse F.S.E. stanziare nell'ambito del P.O.R. ob.3 2000 - 2006 Asse E;
- che è altresì necessario accompagnare il presente regolamento con apposita relazione nella quale sia compiutamente illustrato l'iter logico - giuridico seguito e la ratio delle disposizioni contenute nel regolamento stesso;

VISTI, inoltre:

- il Complemento di Programmazione del P.O.R. Ob.3 2000 - 2006 adottato dalla Regione Lazio con deliberazione dalla Giunta regionale n. 2577 del 19 dicembre 2000;
- il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21/6/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il *Regolamento C.E. n. 1685/2000* della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

DATO ATTO

Che per la realizzazione dell'intervento complessivo oggetto del presente provvedimento e sopra illustrato oltre alla somma di EURO 600mila prevista nell'*art. 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n.10*, per l'anno 2002 è prevista la spesa di EURO 1.000.000,00= per ciascuna delle annualità 2002 e 2003 che farà carico ai capitoli:

A22113 per l'11%, A22114 per il 44%, A22115 per il 45%;

Tanto premesso

Delibera

- Di approvare il regolamento allegato;
- Di approvare la relazione illustrativa del regolamento allegato;
- Di stabilire che per la realizzazione dell'intervento complessivo oggetto del presente provvedimento e sopra illustrato oltre alla somma di EURO 600mila prevista nell'*art. 5 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 10*, per l'anno 2002, viene stanziata la ulteriore somma di EURO 1.000.000,00= così ripartita per ciascuna annualità 2002 e 2003, che farà carico ai capitoli A22113 per l'11%, A22114 per il 44%, A22115 per il 45%;
- Di dare atto che in seguito all'approvazione del regolamento allegato si provvederà entro trenta giorni all'attuazione del regolamento stesso attraverso apposito Avviso Pubblico;
- Di demandare alla direzione scuola formazione lavoro l'adozione degli atti necessari e conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione.

(2) Il *Reg. 20 novembre 2002, n. 3*, qui allegato, è pubblicato autonomamente.

Relazione illustrativa

La *legge regionale 22 aprile 2002, n. 10* si prefigge (art. 1) di agevolare "nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione (...) l'accesso alla scuola dell'infanzia di cui si riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico (...) anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari";

Tali finalità sono perseguite (art. 2) con la concessione alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinserimento lavorativo ai sensi del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181* di un contributo finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia.

La legge demanda quindi ad apposito atto regolamentare (art. 3) la definizione dell'ammontare, condizioni, modalità e criteri per l'accesso alle agevolazioni sopraindicate, tenendo conto di determinate priorità.

La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge si individua essenzialmente (art. 5 comma 1) nelle risorse stanziare nell'ambito del P.O.R. ob.3 Asse E (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro) e (art. 5 comma 2) per la quota di euro 600 mila in risorse regionali.

La previsione di un utilizzo rilevante e preponderante del Fondo Sociale impone pertanto che l'interpretazione a monte dell'attuazione (e quindi l'attuazione della legge stessa attraverso il presente regolamento) sotto il profilo teleologico e letterale deve avere come riferimento principale da un lato i principi ispiratori della normativa comunitaria in tema di pari opportunità e politiche per il lavoro, dall'altro la missione del Fondo Sociale Ob.3 .

E' quindi evidente che l'intervento oggetto del presente regolamento non può essere inquadrato in un'ottica di mero assistenzialismo o semplicemente nell'ambito del principio costituzionalmente garantito della libertà di scelta educativa dei genitori ma deve necessariamente porsi in una precisa logica di conciliazione tra lavoro e vita familiare, di empowerment della condizione femminile e di mainstreaming in funzione delle pari opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; ed in effetti è fuor di dubbio che in determinati contesti ed a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico è in grado effettivamente di concorrere al rafforzamento della condizione personale della donna ed a favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro.

Tanto premesso, al fine di una corretta utilizzazione delle risorse comunitarie e di un'efficace perseguimento delle finalità previste dalla legge la redazione del presente regolamento ha tenuto conto del più ampio contesto degli atti emanati dalle istituzioni dell'U.E., nonché del P.O.R. Lazio ob.3 2000-2006 Misura E e del Complemento di programmazione.

Si è tenuto particolarmente conto del significativo apporto ai contenuti delle politiche di pari opportunità reso, tra l'altro dalla Relazione della Commissione COM (98) 302 def; Obiettivo di tale relazione è stato quello di presentare una veduta d'insieme dei principali sviluppi che hanno avuto un impatto sulle pari opportunità a livello comunitario e a livello nazionale nel 1997. All'interno del documento si evidenziano in particolar modo tre elementi in grado di incidere significativamente sulle realtà socioeconomiche degli Stati membri:

1) l'avvenuta approvazione del Trattato di Amsterdam nel giugno 1997: il nuovo testo introduce nuovi poteri in materia di parità e di lotta contro le discriminazioni (articoli, 2, 3 e 13), il nuovo articolo 141 fornisce una base giuridica specifica alla parità di trattamento tra uomini e donne;

2) l'applicazione di una nuova strategia per l'occupazione: gli orientamenti adottati dal Consiglio nel dicembre 1997, considerano la parità di opportunità come uno dei quattro pilastri fondamentali della strategia;

3) il mainstreaming, strategia che consiste nell'integrare la dimensione di parità delle opportunità in tutti i grandi settori della politica, ha conosciuto progressi notevoli soprattutto grazie all'applicazione di strutture di appoggio in seno alla Commissione.

Per quanto concerne il mainstreaming, la relazione riporta i progressi raggiunti e sottolinea come il Parlamento abbia appoggiato questa strategia in una risoluzione di settembre 1997, nella quale invita anche gli Stati membri ad applicare il mainstreaming a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; a titolo di esempio di politiche cui si addice particolarmente il mainstreaming, la relazione espressamente enumera:

- i Fondi strutturali;

- le politiche d'istruzione e formazione;

- il dialogo sociale;

- le politiche di rapporti esterni o di commercio esterno e di aiuto allo sviluppo.

Un altro aspetto rilevante per le pari opportunità che è stato preso in carico nella redazione del regolamento coincide con l'individualizzazione dei diritti in materia di sicurezza sociale; in quest'ambito emerge come la conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare sia in grado di incidere notevolmente sull'organizzazione del lavoro, l'evoluzione demografica, i sistemi di protezione sociale, la suddivisione delle responsabilità tra uomini e donne e l'adeguamento dei servizi pubblici e privati; in proposito la relazione della Commissione prima richiamata mette in risalto tre tendenze che si profilano:

- la domanda crescente di servizi per i bambini in tenera età;

- l'aumento del numero di nuclei familiari composti da una sola persona (10% del totale);

- l'invecchiamento della popolazione che mette in luce nuove esigenze riguardanti gli anziani;

In altre parole il tema della conciliazione tra lavoro e vita familiare è individuato come uno dei canali privilegiati per il perseguimento delle pari opportunità. In proposito è appena il caso di ricordare che le pari opportunità costituiscono uno dei principi base dell'ordinamento dell'Unione Europea; tale principio è definito, in sede comunitaria, come il superamento di tutte le forme di discriminazione e la promozione della parità tra uomini e donne in riferimento:

- alle opportunità sul mercato del lavoro e nel trattamento sul lavoro;
- al perseguimento dell'integrazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione professionale;
- alla realizzazione di interventi volti a favorire l'attività imprenditoriale femminile;
- alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale per uomini e donne;
- alla partecipazione equilibrata nelle sedi decisionali.

Del resto il Programma Operativo regionale approvato con decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21 settembre 2000 fa proprie le indicazioni nazionali e internazionali a favore dello sviluppo delle politiche delle pari opportunità, assumendo la parità tra maschi e femmine quale impegno qualificante dell'Asse E e quale obiettivo trasversale di tutte le possibili iniziative attuate nell'ambito del Programma Operativo ed in particolare prevede tra gli obiettivi della misura E1 quello di *"Eliminare eventuali situazioni di discriminazione che possono penalizzare l'inserimento, il reinserimento, la permanenza delle donne nei posti di lavoro, e/o danneggiarne i processi di carriera"*.

Sotto il profilo teorico pertanto si può certamente affermare che la corresponsione alle donne che versano in particolari condizioni di un contributo finalizzato ad agevolare l'accesso alla scuola dell'infanzia dei figli può essere coerente e legittimo riguardo agli obiettivi e i principi espressi dagli atti comunitari soprarichiamati. Inoltre la sentenza Marshall dell'11 novembre 1997 ha confermato la legalità delle azioni positive quando esse consentono un certo grado di elasticità nella loro applicazione e non presentano alcun automatismo.

Al fine di rendere l'intervento previsto dalla legge regionale realmente e concretamente compatibile con la missione del fondo è stata esaminata nello specifico la situazione del mercato del lavoro laziale, la condizione femminile all'interno del mercato del lavoro e rispetto ai servizi esistenti sul territorio.

Si evidenzia al riguardo che dal gennaio 2001 al gennaio 2002, l'occupazione complessiva nel Lazio ha conosciuto un incremento del 3,4 per cento (equivalente a +67mila unità, di cui 62mila dipendenti e 5mila indipendenti); tale accrescimento, diversamente da quanto verificatosi nella precedente rilevazione trimestrale (vedi Lazio Lavoro, anno 2001, n. 4, pag.15) è dovuto al contemporaneo andamento positivo sia della componente femminile (+4,9 per cento, +36mila unità) che di quella maschile (+2,5 per cento, +31 mila unità).

Nell'arco di un anno, le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 33mila unità (-14,3%), come conseguenza di un calo significativo sia delle persone in cerca di prima occupazione (-19mila unità, -18,8%) sia dei disoccupati in senso stretto (-15mila, -16,3%) cui si è contrapposto un lieve aumento delle altre persone in cerca di occupazione (+ mille unità, +1,2%); anche il tasso di disoccupazione (rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro e indica quanti non trovano lavoro ogni cento che lo cercano) è sceso da 10,6 a 8,9%, ma la dinamica di quello femminile è risultata più accelerata (da 14,0 a 12,1%) rispetto all'andamento del valore maschile (da 8,4 a 6,8%).

L'occupazione femminile continua a registrare performance significativamente superiori rispetto a quelle maschili anche se tali indiscussi e indiscutibili risultati non sono ancora riusciti a colmare antichi squilibri e differenze; una graduatoria decrescente delle 103 province italiane secondo la variazione percentuale dell'occupazione femminile nel periodo 1999-2001 (Fonte Svimez) vede Latina al 26° posto con un valore del 13,0 per cento, Roma al 43° con il 9,2 per cento, Frosinone al 46° con l'8,8%, Viterbo all'85° con il 2,3%, Rieti al penultimo posto della graduatoria con un tasso negativo del -6,9%;

Tali squilibri sono essenzialmente motivati dalla circostanza che la donna continua a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le sue prospettive di carriera, i suoi redditi e la conciliazione della vita familiare con quella professionale; è illuminante in proposito il fatto che il tasso di occupazione femminile diminuisce passando dalla condizione di persona sola a quella di donna con tre o più figli dal 63,7% al 29,7 % (fonte ISTAT rilevazione trimestrale 2001).

Una delle principali ragioni della diminuzione è costituita dai vincoli che ostacolano l'accesso e la permanenza delle donne al mercato del lavoro (es. mancanza di strutture di assistenza per l'infanzia e gli anziani e carenza di servizi alla persona in generale; mancanza di servizi di orientamento, formazione e informazione rivolti alle donne; eccomma); a fronte di 193.342 bambini e bambine residenti nel Lazio e di età compresa tra i 3 ed i sei anni (fonte ISTAT 2001) , soltanto 80.322 hanno accesso alla scuola dell'infanzia statale. Tali dati indubbiamente evidenziano la necessità di misure finalizzate a colmare il divario tra la domanda e l'offerta di servizi e pertanto a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico finalizzato all'acquisizione dei servizi stessi presso strutture private in possesso di specifici requisiti inerenti la qualità può costituire un concreto aiuto per il reinserimento, il reinserimento e la permanenza della donna nel mercato del lavoro.

Tuttavia soltanto la puntuale specificazione dei requisiti di accesso e la finalizzazione dell'intervento possono assicurare l'assenza di qualsiasi automatismo ed il rispetto della missione del fondo (contribuire ad accrescere l'occupabilità) ed in particolare dell'Asse E (accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del Lavoro).

La *legge regionale 22 aprile 2002, n. 10* fa riferimento (art. 2 comma 1) a due condizioni femminili e cioè "alle madri lavoratrici ovvero alle madri che ai sensi del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181* risultino essere disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo; è del tutto evidente la condizione di debolezza all'interno del mercato del lavoro (e quindi l'utilità delle agevolazioni) per le donne ricomprese tra le categorie del *D.Lgs. n. 181/2000* mentre per le donne lavoratrici è stato necessario individuare e disciplinare nel regolamento elementi obiettivamente sintomatici della difficoltà di permanenza nel mercato del lavoro onde evitare una corresponsione del contributo previsto dalla legge non direttamente finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'Asse E del Programma operativo. La scelta è quindi caduta su una condizione che può ragionevolmente ed obiettivamente considerarsi "a rischio": la condizione delle lavoratrici che operano come dipendenti all'interno delle piccole e medie imprese del Lazio con contratto di lavoro atipico e quindi in regime di precariato;

Inoltre la legge prevede (art. 2 comma 1 lettera c) che non debbano crearsi di fatto condizioni discriminanti tra chi opera la scelta della scuola dell'infanzia privata e chi opta invece per la scuola statale e paritaria degli enti locali ed il regolamento conseguentemente prevede il contributo per il servizi afferenti la scuola d'infanzia pubblica.

Per collegare direttamente la corresponsione dei contributi alla missione del fondo sociale è stato previsto che durante il periodo di fruizione del contributo la donna sia tenuta ad attivare e documentare percorsi finalizzati all'inserimento - reinserimento - permanenza nel mercato del lavoro attraverso l'assistenza di apposito soggetto individuato con procedura di evidenza pubblica che avrà anche compiti di tutoraggio delle beneficiarie, di valutazione e monitoraggio dell'intervento complessivo.